

(N. 1111-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE GRAVA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1955 (V. Stampato N. 1395)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio

col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 GIUGNO 1955

Comunicata alla Presidenza l'11 ottobre 1955

Proroga e ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori.

S O M M A R I O

I.

Premessa: utilità e necessità del Piano I. N. A.—Casa nel 1948-49.

II.

Scopi e principi informatori del Piano: 1) incrementare l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori; 2) smuovere l'iniziativa privata; 3) promuovere e ravvivare lo spirito di solidarietà fra le classi lavoratrici; 4) evitare il pericolo della inflazione.

III.

Consensi e dissensi al Piano; precedenti parlamentari e legislativi:

- a) Modifiche apportate dalla Camera al disegno di legge governativo.
- b) Modifiche apportata dal Senato al disegno di legge approvato dalla Camera.
- c) La legge 28 febbraio 1949 n. 43.

IV.

L'I.N.A.—Casa nel suo primo anno di vita. Bilancio consuntivo di sette anni di attività.

V.

L'I.N.A.—Casa e l'urbanistica.

VI.

L'I.N.A.—Casa e le aree fabbricabili.

VII.

- a) Il piano I. N. A.—Casa, in base ai risultati conseguiti doveva continuare a vivere o si doveva lasciarlo morire ?
- b) Deve vivere di vita propria, autonomo e indipendente, o meno ?

VIII.

Proroga del Piano:

- a) Disegno di legge governativo.
- b) Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.
- c) Legge istitutiva del 28 febbraio 1949 n. 43.
- d) Esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati:
 - 1° Al disegno di legge governativo.
 - 2° Alla legge istitutiva del 28 febbraio 1949 n. 43.
 - 3° Motivi e ragioni che giustificano tali modifiche.
 - 4° Raffronti.
 - 5° Parere della V Commissione.

CONCLUSIONE

I.

PREMESSA: UTILITÀ E NECESSITÀ DEL PIANO I.N.A.-CASA NEL 1948-49.

ONOREVOLI SENATORI. — Pare a me che non sia affatto azzardato nè esagerato affermare che la ideazione, la progettazione e l'attuazione del « Piano I.N.A.-Casa » comunemente detto « Piano Fanfani » sia stata una delle idee più felici e geniali di questo tormentatissimo periodo del dopoguerra.

I risultati ottenuti nel primo settennio della sua esecuzione, come vedremo, confermano la mia asserzione.

Un fugace sguardo retrospettivo alla critica situazione nel nostro Paese nel 1948-49 farà ancora meglio risaltare la bontà e la necessità della iniziativa.

Le distruzioni causate dalla guerra erano ingentissime e gravissime soprattutto nel settore edilizio. Dappertutto ci affliggevano rovine, oserei dire quasi, ancora fumanti. Di fronte a tanta devastazione e a tanto bisogno di lavoro ci affliggeva ancor più la massa di lavoratori costretti a tenere le braccia incrociate, nonostante l'articolo 4 della Costituzione, perchè nessuno poteva o voleva avviarli al lavoro. Essi inoltre sentivano tutta l'umiliazione di un sussidio che veniva loro concesso, non richiesto, in base all'articolo 38 della Costituzione in sostituzione del lavoro che domandavano e invano cercavano. I tentativi fatti per alleviare la disoccupazione in continuo angoscioso e pauroso aumento rappresentavano dei palliativi provvisori e non sempre utili ai fini produttivi.

II.

SCOPI E PRINCIPI INFORMATIVI DEL PIANO:

- 1) incrementare l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori;
- 2) muovere l'iniziativa privata;
- 3) promuovere e ravvivare lo spirito di solidarietà fra le classi lavoratrici;
- 4) evitare il pericolo dell'inflazione.

La iniziativa privata pavida e timida dimostrava scarsa sensibilità per i bisogni altrui e non si muoveva. Occorreva intervenire e

concentrare tutti gli sforzi in un punto nevralgico del sistema economico nazionale, in quel punto cioè e in quel settore che fosse capace e idoneo a trasmettere l'impulso ricevuto ad altri settori produttivi che fossero collegati e connessi col primo in modo da formare un anello continuo. A tale scopo fu scelto, e ben scelto, il settore edilizio il quale doveva necessariamente trasmettere l'impulso ricevuto ad altri settori come per esempio a quello dei laterizi, dei serramenti, dei cementi e via dicendo. Occorreva soprattutto che la scossa che si stava per dare e che si voleva dare al settore edilizio non fosse soltanto una scossa sismica di breve durata, una scossa occasionale ma che dovesse prolungarsi nel tempo perchè potesse produrre gli effetti benefici che si speravano e che ci si era proposto di ottenere col Piano, incrementare cioè l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori stessi. Così nacque il Piano I.N.A.-Casa della durata di almeno sette anni.

Il quale Piano oltre a questi principi fondamentali si proponeva anche di risvegliare la iniziativa privata e di promuovere quello spirito di solidarietà fra i lavoratori occupati e i lavoratori disoccupati in forza del quale essi avrebbero dovuto sentirsi fraternamente più vicini nelle attuali loro difficoltà.

Non doveva neppure dimenticare il Piano, nè per la verità lo ha dimenticato, la situazione economica del Paese allora assai più delicata e più debole che oggi non sia. Chiamare infatti lo Stato a intervenire nella attuazione del Piano con le sole sue finanze frustrava non solo uno dei principi base, quello della solidarietà, ma esponeva l'intera Nazione al pericolo dell'inflazione che si doveva e si deve assolutamente evitare nell'interesse soprattutto delle classi più umili e più povere.

III.

CONSENSI E DISSENSI AL PIANO; PRECEDENTI PARLAMENTARI E LEGISLATIVI:

- a) modifiche apportate dalla Camera al disegno di legge governativo;
- b) modifiche apportate dal Senato al disegno di legge approvato dalla Camera;
- c) la legge 28 febbraio 1949, n. 43.

L'annuncio del Piano I.N.A.-Casa e l'enunciazione dei principi basilari che lo informavano suscitò enorme interesse nel Paese e nel Parlamento. Giornali e riviste di tutti i colori e di tutte le tendenze si impossessarono dell'argomento, lo trattarono sotto tutti i punti di vista, lo esaminarono e vivisezionarono in tutti i suoi aspetti e i suoi particolari. Nè poteva essere diversamente tanto ardita e nuova parve l'idea nel nostro Paese. Naturalmente, come tutte le idee e buone e belle e utili, incontrò opposizioni tenaci, forti resistenze e critiche non sempre serene, ma il tempo finì col rendere giustizia e il Piano I.N.A.-Casa s'impose e prevalse.

Farei torto alla vostra diligenza, alla vostra competenza e intelligenza se volessi riassumere, anche brevissimamente, le opposte tesi e le contrastanti posizioni ed esporvi i risultati conseguiti dal Piano. Permettete tuttavia che, per risparmiarvi la fatica della ricerca, ricordi a me stesso i precedenti legislativi parlamentari e mi aggiorni sui risultati che il Piano ha dato, tanto più che sta per finire il settennio prefissato e per il quale era stato ideato.

Il disegno di legge fu presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale alla Camera dei deputati nella seduta del 12 luglio 1948 e ne fu chiesta la procedura d'urgenza. Da notarsi che la Camera incominciò a funzionare regolarmente il 1° giugno dopo le due sedute comuni dell'8 e del 10 maggio per la nomina del Capo dello Stato.

Fu ampiamente discusso nella XI Commissione in sede referente, la quale, in data 26 dello stesso mese di luglio, presentò la relativa relazione, anzi le relazioni, perchè ve ne fu una di maggioranza e una di minoranza e fu posto all'ordine del giorno del 28 luglio. Fu approvato nella seduta del 4 agosto e trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 successivo.

Le due relazioni rivelarono le tesi che si scontrarono vivacemente nella discussione in Aula. Per dimostrarvi con quale spirito critico demolitore del Piano fu affrontato il suo esame vi basti sapere che un autorevole, dotto e competente parlamentare, l'onorevole Corbino, disse « Io ho l'impressione che le sole case che si costruiranno col Piano Fanfani saranno quelle che dovranno accogliere gli uf-

fici amministrativi chiamati a raccogliere i fondi con cui si dovrebbero costruire le case ». Non fu fortunato profeta come dimostrerò subito.

Il principio ispiratore e informatore del Piano però raccolse la unanimità dei consensi e fu proprio l'onorevole Di Vittorio, relatore di minoranza, a difendere questo principio. Il punto principale e fondamentale della opposizione era costituito dal contributo che gli operai erano chiamati a dare alla attuazione del Piano (1).

La 10ª Commissione permanente per il lavoro, l'emigrazione e la previdenza sociale del Senato tenne non poche sedute, congiuntamente con la 5ª Commissione per le finanze e il tesoro, nelle quali il disegno di legge fu esaminato, vagliato e ampiamente discusso. Allo scopo fu anche nominato un Comitato di studio.

Da questi appassionati dibattiti scaturì una elaborata relazione che fu presentata nella seduta del 10 dicembre 1948 colla quale si proponevano notevoli e importanti modificazioni al disegno di legge approvato dalla Camera.

Vi fu anche una relazione di minoranza. Il lavoro preparatorio premesso alle relazioni permise che il dibattito si esaurisse rapidamente in Aula. Il disegno di legge, a mio avviso, notevolmente migliorato, fu approvato in data 20 dicembre 1948 (1).

La Camera dei deputati, riconosciuto che i nuovi criteri adottati dal Senato erano fondati su un diligente e ben elaborato piano tecnico amministrativo, in data 24 febbraio 1949 approvò il disegno di legge nel testo del Senato che divenne poi la legge n. 43 del 28 febbraio 1949, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 7 marzo 1949 ed entrò in vigore il giorno successivo. Da questa data il Piano inizia il suo non inglorioso cammino che doveva durare sette anni.

(1) *Atti Parlamentari* - Camera dei deputati. Documenti e relazioni (I leg.) n. 48 - 48-A - 48-B - 48-C; discussioni. Vol. I, pagg. 1453 segg.

(2) *Atti Parlamentari* - Senato della Repubblica. Disegni di legge e relazioni: n. 64 - 64-A; discussioni. Vol. III, pagg. 4556 segg.

IV.

L'I.N.A.-CASA NEL SUO PRIMO ANNO DI VITA -
BILANCIO CONSUNTIVO DI SETTE ANNI DI AT-
TIVITÀ.

Il termine di sette anni di vita prefissato al Piano I.N.A.-Casa è prossimo a scadere — 7 marzo 1956 —. Ritengo perciò cosa utile, anzi doverosa, esaminare come esso Piano abbia vissuto e se abbia prodotto frutti e dato opere tali che gli meritino il prolungamento della vita o se non sia preferibile lasciarlo morire in santa pace e senza rimpianto.

Scrivevo nella relazione che ebbi l'onore di redigere per incarico della 10ª Commissione sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1950-51 al numero VI sotto il titolo: « I.N.A.-Casa: a) L'I.N.A.-Casa nel primo anno di vita; b) Opere eseguite al 28 febbraio 1950 », quanto segue:

« ... Tra gli Enti che provvedono alla assistenza e alla previdenza dei lavoratori si è aggiunto di recente in forza della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che ha dato luogo a vivaci ed appassionate discussioni in Parlamento, l'I.N.A.-Casa fortemente voluta dall'onorevole Fanfani. Scopo precipuo della legge era quello di incrementare l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori. Si proponeva inoltre di eccitare l'iniziativa privata nel campo della edilizia, che esercita vasti e benefici influssi in altri numerosi settori produttivi alla stessa legati e con essa complementari. Dobbiamo constatare con vera soddisfazione che l'I.N.A.-Casa, che non ha compiuto ancora un anno di vita, ha conseguito risultati che anche i più ottimisti non avrebbero osato sperare. Il successo è dovuto alla competenza, alla passione e al fervore col quale dirigenti e impiegati si sono dedicati alla benefica istituzione. Non è stata montata un'altra complessa macchina burocratica perchè anche gli enti di cui all'articolo 11, comma primo della legge suaccennata (Istituti per le case popolari, I.N.C.I.S., Amministrazioni provinciali e comunali), ai quali vengono affidate, in qualità di stazioni appaltanti, le costruzioni, debbono provvedere alla progetta-

zione, all'appalto dei lavori e alla loro direzione attuando così il decentramento delle attività, e questi compiti vengono attribuiti ad organismi già operanti e attrezzati alla bisogna. Facciamo voti perchè venga mantenuta sempre la stessa snellezza e non si appesantisca per via. Il comitato di attuazione del piano settennale per l'incremento della occupazione operaia è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 18 marzo 1949 e venne insediato il 24 dello stesso mese. Il regolamento per la esecuzione della legge fu pubblicato in data 4 luglio 1949, n. 436.

Le diffidenze che la legge aveva all'inizio suscitato nel mondo del lavoro si sono andate a mano a mano dileguando e quando di recente sono state inaugurate le prime case costruite dagli operai e per gli operai e con il loro concorso, indice veramente confortevole è stato il loro entusiasmo, velato solo dalla preoccupazione di non esserne i fortunati assegnatari e crediamo di essere nel giusto affermando che sarebbero disposti ad aumentare il contributo per poter costruire un maggior numero di case e avere così maggiori probabilità di diventare subito proprietari del loro alloggio. In questo senso essi vorrebbero che fosse modificata la legge.

La grande importanza delle case operaie ha reso e rende indispensabile l'intervento dello Stato, il quale deve concedere alle cooperative aree fabbricabili o renderne possibile l'acquisto con leggi sull'espropriazione, sorvegliare la scelta dei tipi di case e così via. Compiti questi che sono di fatto contemplati dalla legge che ci occupa e che vengono bene assolti dal Comitato di attuazione sotto la sorveglianza del Ministero. Un alloggio proprio permette maggior riposo all'operaio perchè lo avvicina alla sua impresa alla quale si lega maggiormente, lo allontana dall'osteria e dal vizio perchè concentra il suo interesse sulla casa e sulla famiglia.

Ma perchè la casa possa esercitare la sua attrattiva sull'operaio deve essere comoda e dargli il senso di una intimità accogliente e gradevole. Nè deve assolutamente trascurare l'estetica nè dimenticare che la costruzione delle case per i lavoratori contribuirà sensibilmente a dare il volto all'edilizia della no-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stra epoca e che quando i posteri giudicheranno non concederanno attenuanti alla urgenza e la impellente necessità che urge noi oggi, ma giudicheranno solamente "la nostra edilizia popolare".

Facciamo in modo che il loro giudizio ci sia favorevole ».

E nel discorso conclusivo sullo stesso bilancio in data 31 marzo 1950 dicevo (1):

« Quale sia l'importanza della casa per l'operaio non occorre dirlo; essa fu definita "fattore fondamentale positivo e operante per la vita familiare e individuale considerata nelle sue esigenze e nei suoi riflessi morali, fisici e sociali".

« L'I.N.A.-Casa deve far case e deve farle in fretta. Io ho molta stima di coloro che la dirigono e la presiedono e confido che risponderanno alla fiducia di cui sono circondati. Ho avuto l'onore di andare nel dicembre scorso con l'onorevole Fanfani, allora Ministro del lavoro — in rappresentanza del Senato — ad assistere alla inaugurazione delle prime case costruite a Padova e posso assicurarvi che l'entusiasmo di quegli operai, nel vedere le prime case costruite per loro, fu veramente grande: fu una festa davvero e credo di non andar errato nell'affermare che sarebbero disposti ad aumentare il loro contributo, che fu tenacemente combattuto proprio qui dentro, pur di costruire un maggior numero di case. Ma teniamoci al semplice: sorvegli, onorevole Ministro, perchè l'I.N.A.-Casa non diventi un organismo ingombrante. Si decentri, si decentri ancora! Siamo a Roma e Roma vuole tutto grande, anche perchè noi italiani siamo attratti dalla mania di grandezza. Occorre indirizzarsi verso i paesi o almeno tenerli presenti, perchè nei paesi rurali e di montagna vi sono coloro che hanno maggior bisogno, coloro che soffrono tacendo e tacciono soffrendo ».

Nulla debbo aggiungere a quanto dissi e scrissi nel 1950; mi resta solo il piacere oggi di affermare che il Piano nei successivi suoi sei anni di vita e di feconda attività ha man-

tenuto le promesse che ci aveva fatto nel suo primo anno come lo dimostrano le tabelle allegate (numeri dall'1 al 12) e che ricaviamo dal bilancio della gestione I.N.A.-Casa per gli esercizi 1952-53 e 1953-54 ai quali rimandiamo per ulteriori e più dettagliate notizie (1).

Sono inoltre in grado di fornire i dati approssimativi delle principali attività dell'I.N.A.-Casa a tutto il 31 marzo 1956 che sono:

stanziamenti effettuati lire 312 miliardi e 100 milioni;

lavori appaltati lire 288 miliardi e 960 milioni pari a 142.724 alloggi (725.960 vani);

costruzioni ultimate lire 247 miliardi e 504 milioni pari a 124.170 alloggi (631.630 vani);

bandi di prenotazione pubblicati per numero 133.162 alloggi;

graduatorie di assegnazione definitiva per n. 116.703 alloggi;

alloggi assegnati n. 114.743 di cui 66.917 a riscatto e 47.826 in locazione;

giornate di lavoro impiegate nei cantieri n. 48.500.000.

Restano da appaltare nuove costruzioni per circa 4.500 alloggi e da ultimare lavori in corso per circa 27.300 alloggi.

* * *

Ho voluto, onorevoli senatori, dimostrarvi dettagliatamente i risultati conseguiti nel settennio dal Piano I.N.A.-Casa e documentarvi come sono stati impiegati i fondi e quale sia stata la proporzione tra alloggi concessi in locazione e alloggi dati a riscatto e sottoporvi il quadro complessivo dei contributi versati e della loro utilizzazione, provincia per provincia, in relazione alle costruzioni effettuate in ciascuna di esse perchè nella discussione del disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento era stato espresso il legittimo desi-

(1) Disegni di legge e relazioni, 1948-50 - Senato della Repubblica. Prima legislatura, n. 85-A, pagg. 33 segg.; discussioni 1950, vol. XII, pagg. 15162 segg.

(1) Piano incremento occupazione operaia case per lavoratori - Bilancio della gestione I.N.A.-Casa per gli esercizi 1952-53 e 1953-54 - Relazione del Comitato di attuazione e del Collegio dei revisori dei conti.

derio di conoscere tali dati (1). Ho voluto, onorevoli colleghi, prevenirvi per soddisfare in anticipo questo desiderio nella quasi certezza che anche voi lo avreste manifestato.

Nel 1950 esprimevo qualche preoccupazione e qualche timore che la gestione I.N.A.-Casa non si appesantisse cammin facendo. Esprimevo altresì il voto che si facessero case e case accoglienti e tali, dal punto di vista estetico, da dare una caratteristica all'edilizia del nostro tempo.

Oggi, alla distanza di cinque anni, ho la soddisfazione di poter dire che quelle mie preoccupazioni e quei timori si sono dimostrati infondati perchè, grazie alla abilità, attività e pratica chiaroveggenza dei dirigenti, l'I.N.A.-Casa ha conservato la sua snellezza, la sua elasticità e il suo dinamismo e di case ne sono state costruite davvero perchè i denari raccolti non sono restati ammucchiati nelle casse ma sono affluiti sollecitamente ai cantieri.

L'I.N.A.-Casa non ha costruito soltanto delle case ma si è preoccupata anche di formare una amministrazione, per un patrimonio così cospicuo, basata, il più possibile e per quanto possibile, su criteri semplici e pratici sia per gli alloggi concessi in locazione che per quelli dati a riscatto. I risultati che questa amministrazione ha dato sono stati favorevoli e per la conservazione degli immobili e per la convivenza sana, pacifica e tranquilla delle famiglie assegnatarie.

Non solo ma ha curato ancora che questa convivenza fosse allietata, nei maggiori complessi, dal centro sociale con tutte le sue provvidenze.

Sorgono così quartieri organici, ordinati, vivi che assicurano lo sviluppo culturale e ricreativo de' suoi abitanti.

L'I.N.A.-Casa è giunta anche nei piccoli comuni di montagna e di campagna lontani dalle vie di comunicazione, là cioè dove si soffre tacendo e si tace soffrendo e dove non era mai giunta alcuna iniziativa pubblica.

La distribuzione delle case infatti è stata ripartita in 4500 comuni. Sono queste caratteristiche, fra le altre, che distinguono L'I.N.A.-Casa e la rendono simpatica e gradita.

(1) Legislatura II, Camera dei Deputati - Commissione in sede legislativa, XI Seduta del 15 giugno 1955, pagg. 564.

V.

L'I.N.A.-CASA E L'UREANISTICA.

Anche l'urbanistica dell'I.N.A.-Casa ha costituito una continua preoccupazione per i preposti al suo funzionamento perchè, contrariamente a quanto si crede, la casa popolare è uno dei problemi più difficili dal punto di vista architettonico. Uno studio assiduo, costante e appassionato delle località dove le case dovevano sorgere e perchè fossero alle stesse località intonate, una severa selezione degli artefici, un accurato e diligente esame dei progetti han portato a dei risultati veramente confortanti (1).

VI.

L'I.N.A.-CASA E LE AREE FABBRICABILI.

Altro problema di capitale importanza al quale gli organi direttivi del Piano hanno dedicato tutta la loro oculata attenzione è quello che riguarda le aree fabbricabili e va loro data lode per aver costituito un piccolo demanio di aree per un eventuale prolungamento del Piano e per gli ulteriori e più ampi sviluppi dello stesso (Tabella 1).

E poichè ho fatto cenno delle aree fabbricabili mi sia permesso di far mio il voto espresso al riguardo dagli organi responsabili del Piano « non essere cioè possibile realizzare ulteriori ampi programmi edilizi senza l'intervento di una legislazione appropriata, atta a contenere i prezzi dei suoli edificabili e da consentire all'edilizia sovvenzionata l'acquisizione di aree sufficienti per lo sviluppo graduale di piani di più ampio respiro ».

La speculazione deve essere severamente repressa come pare si voglia fare con una legge già preannunciata. Dobbiamo però dare atto agli esecutori del Piano che la loro preveggenza aveva precorso i tempi.

(1) Si veda: *L'I.N.A.-Casa al IV Congresso Nazionale di Urbanistica* - Venezia, ottobre 1952.

VII.

A) IL PIANO I.N.A.-CASA, IN BASE AI RISULTATI CONSEGUITI, DOVEVA CONTINUARE A VIVERE O SI DOVEVA LASCIARLO MORIRE? - B) E DEVE VIVERE DI VITA PROPRIA, AUTONOMA E INDIPENDENTE O MENO?

La pur schematica e succinta esposizione del funzionamento del Piano nei primi sette anni di vita, i risultati positivi conseguiti depongono a suo favore e ne reclamano il diritto alla vita perchè possa continuare la sua opera benefica, almeno così pare a me di aver dimostrato.

D'altra parte non sarebbe nè opportuno, nè utile e neppur saggio annullare una organizzazione produttiva frutto di notevoli sforzi e basata su criteri di economia, di praticità e di semplicità che, alla prova dei fatti, ha dato ottimi risultati.

Sarebbe stato poi da miopi far getto della preziosa esperienza acquisita in questi sette anni. Bene quindi ha fatto il Governo a proporre al Parlamento la proroga del Piano; bene ha fatto a presentare il relativo disegno di legge tempestivamente, oltre un anno prima della scadenza del termine del settennio (18 gennaio 1955) per non interrompere l'attività costruttiva e l'occupazione dei lavoratori perchè è notorio che tra stanziamento ed effettivo inizio dei lavori deve necessariamente, anche per ragioni tecniche, intercorrere un certo lasso di tempo. La macchina insomma non doveva nè deve fermarsi. Ancor meglio ha fatto l'altro ramo del Parlamento ad approvare la proroga del Piano di altri sette anni anzichè di due come era stato chiesto dal Governo.

L'esperienza fatta e i risultati conseguiti dal Piano in questi sette anni di vita e di attività ci consentono di poter affermare con assoluta tranquillità che la Gestione I.N.A.-Casa deve continuare la sua vita autonoma e indipendente come autonoma e indipendente è nata ed è stata voluta.

Essa Gestione ha dimostrato di non aver bisogno di porsi sotto l'egida, la direzione o la protezione di altri enti: essa ha solo bisogno di libertà e di non essere intralciata nella sua opera da pastoie burocratiche.

I coordinamenti, i collegamenti, i concerti fra i vari Ministeri, all'infuori di quelli previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340 in relazione all'articolo 28 della legge istitutiva del 1949, i visti, le approvazioni dei progetti, la registrazione dei decreti per l'erogazione delle somme e via discorrendo non sono davvero i mezzi più idonei a snellire, sveltire, sbrigare le pratiche e semplificare le procedure in modo da far affluire sollecitamente i fondi dalle casse ai cantieri.

Non si dimentichi poi il carattere specifico dell'I.N.A.-Casa; non si dimentichi soprattutto questo piccolo particolare, ma che è decisivo: il contributo dei lavoratori per la costruzione delle loro case ammontante a 71 miliardi circa; essi vogliono e hanno il diritto di vedere e di sapere come i loro miliardi vengono distribuiti e amministrati; non si dimentichi neppure il contributo dei datori di lavoro ammontante (a fine settennio, s'intende) a 115 miliardi, mentre le amministrazioni dello Stato non versano direttamente alcun contributo per i loro dipendenti.

Il Piano I.N.A.-Casa ha funzionato egregiamente per sette anni, noi ci auguriamo che funzioni nel prossimo settennio altrettanto egregiamente, anzi più egregiamente ancora, confortato dall'esperienza acquisita.

VIII.

PROROGA DEL PIANO:

- a) Disegno di legge governativo;
- b) Disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati;
- c) Legge istitutiva del 28 febbraio 1949 n. 43;
- d) Esame delle modifiche apportate dalla Camera dei Deputati:
 - 1) Al disegno di legge governativo;
 - 2) Alla legge istitutiva del 28 febbraio 1949 n. 43;
 - 3) Motivi e ragioni che giustificano tali modifiche;
 - 4) Raffronti.

Dicevo dunque che bene ha fatto il Governo a proporre tempestivamente la proroga del Piano I.N.A.-Casa per le ragioni cui ho solo accennato e che più diffusamente espone la relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge (1) che fu presentato alla Camera nella seduta del 18 gennaio 1955 e assegnato per l'esame all'XI Commissione dapprima in sede referente e poi in sede deliberante.

Detta Commissione esaminò e discusse ampiamente il disegno di legge, vi apportò delle modifiche sostanziali e lo approvò nel testo sottoposto alla nostra attenzione e alla nostra disamina nella seduta del 16 giugno 1955 a voto unanime, dico a voto unanime con 50 voti su 50 presenti e votanti! (2) Vicende delle cose umane! Le idee sane, costruttive e socialmente utili coll'andar del tempo finiscono coll'imporsi, sempre!

* * *

Ho detto che l'attuale disegno di legge n. 1111 proroga le disposizioni della legge fondamentale del 18 febbraio 1949 n. 43 alla quale però ha portato alcune modifiche, anche di sostanza, come pure ha modificato il testo della proposta di legge presentato dal Governo.

Tenterò di illustrare queste modifiche, e per rendere più facile e più chiara la mia illustrazione e risparmiare a voi, onorevoli Senatori, la fatica delle ricerche e dei raffronti riporterò alla fine il testo della proposta di legge presentata dal Governo e quello approvato dalla Camera dei Deputati. Riporterò pure gli articoli della legge del 18 febbraio 1949 n. 43 che sono stati modificati, ritenendo superfluo e inutile riportare il testo integrale della legge stessa che voi conoscete perfettamente.

La vostra X Commissione, dopo maturo esame e approfondita discussione fa suo il testo approvato dalla Camera dei deputati e ne propone al Senato l'approvazione.

(1) *Atti Parlamentari* - Camera dei deputati, Leg. II. Documenti e disegni di legge n. 1395.

(2) Camera dei deputati - Commissione in sede legislativa, Leg. II. XI Commissione, Sedute del 15 e 16 giugno 1955.

Art. 1. — L'articolo 1° proroga di altri sette anni, anziché di due, come da proposta governativa, a decorrere dal primo aprile 1956, il provvedimento per incrementare la disoccupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. L'articolo 5 della legge del '49 fissava pure la durata del provvedimento a sette anni.

Il numero 1 dello stesso articolo 1° stabilisce i seguenti due criteri agli effetti della ripartizione delle costruzioni sul territorio nazionale: a) Indici locali di affollamento; b) e di disoccupazione. Non ha ripetuto invece il criterio delle « Distruzioni belliche » come diceva l'articolo 10 comma 3 della legge del 1949 introducendovi invece quello della disoccupazione. La modifica mi pare accettabile e fondata, non solo perchè è passato ormai parecchio tempo dalla fine del conflitto, ma soprattutto perchè dove vi furono distruzioni belliche o distruzioni dovute a fatti e a eventi naturali là vi è anche un aumento di disoccupazione. Resta naturalmente in vigore l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge succitata nel senso cioè che l'importo delle costruzioni da eseguirsi nella Sicilia e nella Sardegna non dovrà essere inferiore ad 1/3 delle somme complessive da investire nel secondo Piano.

Il numero 2 non vuole essere altro che un chiarimento all'articolo 11 della legge fondamentale. Si dimenticò allora che accanto alle cooperative esistevano anche amministrazioni statali e di enti pubblici i quali versano i loro contributi. Il comitato esecutivo del Piano ha tenuto conto di questa situazione e ha autorizzato lo Stato e gli Enti pubblici a costruire degli alloggi per i propri dipendenti ma ha dovuto considerare tali amministrazioni come « Aziende » di cui parla l'articolo 11 della citata legge, ciò che non è propriamente esatto.

Il numero 3 si riferisce agli articoli 11 comma 3° e 13 comma 1°, sempre della legge 1949, i quali stabilivano che metà degli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa fossero assegnati in proprietà e metà dati in locazione mentre con la modifica apportata vengono fissati in 2/3 gli alloggi che potranno essere assegnati in proprietà. La modifica è stata suggerita dalla esperienza e risponde a una tendenza generale dei lavoratori i quali tutti anelano e aspirano a diventare proprietari della

casa che occupano e si sottopongono a ogni sorta di sacrifici per riscattarla. Infatti gli alloggi finora assegnati a riscatto furono 66 mila 917 e soltanto 47.826 quelli assegnati in locazione.

La riprova di questa tendenza, comprensibilissima del resto, è data dal seguente fatto.

L'I.N.A.-Casa al primo gennaio 1954 concesse la facoltà agli assegnatari di alloggi a riscatto di passare in locazione e viceversa. Al 5 maggio di quest'anno soltanto 459 assegnatari hanno chiesto di mutare il loro contratto e di passare dal riscatto alla locazione mentre ben 2.012 hanno chiesto il riscatto in luogo della locazione.

Il numero 4 si richiama all'articolo 19 comma 3° della legge fondamentale apportandovi lievi varianti che debbono essere interpretate nel senso che deve essere fornita al locatore la precisa ed esatta misura della somma che egli deve quale corrispettivo del godimento dell'alloggio per ovviare agli inconvenienti lamentati per il passato ed a evitare che sempre nuove voci reclamino continui aumenti.

Gli ultimi bandi dell'I.N.A.-Casa, del resto, hanno indicato le cifre di affitto unitariamente e globalmente comprendenti cioè le spese di manutenzione ordinaria, di amministrazione, di ammortamento nonché quelle dovute per le imposte.

Il numero 5 non lascia solo al regolamento, come dettava l'articolo 13 comma 2 della legge del 1949, di fissare i criteri di preferenza per l'assegnazione degli alloggi, ma li determina 1) nel bisogno di alloggio; 2) nell'anzianità di lavoro nelle località in cui sorgano le abitazioni. Il quale requisito ultimo era previsto anche dall'articolo 10 n. 2 del disegno di legge governativo.

Parmi giusto che al requisito del bisogno, che resta sempre il criterio predominante, si aggiunga anche quello dell'anzianità di lavoro nella località in cui sorgano le costruzioni.

Art. 2. — Il comma 1° dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1943 prevedeva, dopo il settennio, che il comitato provvedesse a predisporre dei piani annuali coi fondi specificati all'articolo stesso. Col disposto del 1° comma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame si è voluto evitare, giustamente, che nel secondo settennio si avessero due Piani per cia-

scun anno, uno d'attuarsi coi fondi del primo settennio (articolo 29 comma 1°), e un secondo coi fondi di competenza del secondo settennio.

La predisposizione dei piani annuali analoghi a quelli previsti dal citato articolo 20 della legge istitutiva, sarà attuata dopo il secondo settennio, usufruendo di tutti i fondi che affluiranno dai versamenti degli assegnatari e dei locatori nonché dal contributo statale sia in relazione al primo che al secondo settennio.

Art. 3. — L'articolo 3 fa richiamo all'unificazione della base contributiva per le diverse forme assicurative e previdenziali. L'articolo 15 della legge 4 aprile 1952 n. 218 comma 1° ha modificato l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge del 28 febbraio 1949 n. 43. Recita infatti l'articolo 15 comma 1° della legge dell'aprile 1952 n. 218 « i contributi dovuti per qualsiasi forma di assicurazione... per la costruzione di case per lavoratori (gestione I.N.A.-Casa)... sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione. Agli effetti di cui al comma precedente s'intende per retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, in compenso dell'opera prestata, *al lordo* di qualsiasi trattenuta ». Di conseguenza la retribuzione da considerare ai fini contributivi è quella determinata dall'articolo 5 della legge 28 febbraio 1949 n. 43 colle modifiche però apportate dal comma 1° dell'articolo 15 della legge 4 aprile 1952 n. 218. È chiara la intenzione del legislatore nello stabilire che i contributi da versare per il secondo piano debbano essere identici a quelli attualmente versati per il primo piano.

Art. 4. — Mi richiamo a quanto ho scritto in merito all'articolo 1° sub 2.

Art. 5. — Questo articolo è nuovo e non ha bisogno di essere illustrato.

Art. 6. — Coll'articolo 6 si è voluto estendere l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati anche alle sovrainposte che non erano contemplate dall'articolo 24 ultimo comma della legge istitutiva della gestione I.N.A.-Casa.

Art. 7. — Ulteriori facilitazioni sono concesse da questo articolo alla costruzione delle

case per i lavoratori, facilitazioni che non erano previste dalla legge 28 febbraio 1949 (articolo 4 comma 1°). In alcuni casi l'esenzione del contributo di miglioria potrà infatti essere sensibile.

Non occorre dire che l'articolo 7 del presente disegno di legge modifica solo l'ultimo comma dell'articolo 24 della legge istitutiva e di conseguenza continua a restare in vigore il primo comma dello stesso articolo che concede l'esenzione dalle imposte di consumo per i materiali impiegati. (Questo articolo esisteva già nella precedente legge [articolo 24] ma fu revocato con l'approvazione della nuova legge di carattere fiscale. Ora si è giustamente ritenuto di riproporla).

Art. 8. — Quale sarà la portata di questo articolo e quali ne saranno le conseguenze, socialmente utili in ogni caso, se verrà applicato, ora non siamo in grado di dire. Espriamiamo solo il voto che ne sia richiesta la applicazione su vasta scala. È nostra precisa intenzione quella di mobilitare il risparmio disponibile dei lavoratori che versano in condizioni economiche meno disagiate per indirizzarlo verso l'impiego di carattere edilizio, secondo il programma Vanoni che prevede la mobilitazione del risparmio per essere investito in opere produttive fra le quali riveste una certa importanza il settore edilizio.

Art. 9. — Ci permettiamo di osservare che l'articolo 9 modifica non l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1949 ma il penultimo il quale dice testualmente: « le disposizioni per l'accertamento dei versamenti, quelle penali e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi ed alle controversie previste per il contributo unitamente al quale dovrà effettuarsi la riscossione sono estese ai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 5. *Trattasi evidentemente di un errore di stampa.* Con questo articolo si è voluto molto opportunamente estendere i privilegi fiscali previsti per quelli della previdenza sociale anche ai contributi dell'I.N.A.-Casa, ciò che finora si contestava e creava delle situazioni difficili perchè i contributi dell'I.N.A.-Casa e della Previdenza sono riscossi insieme. Rimane altresì confermato, ovviamente, che gli Enti e gli Istituti

perceptorii dei contributi per l'I.N.A.-Casa dovranno provvedere alla raccolta dei contributi stessi e al versamento alla Gestione senza alcun onere per questa, intendendosi tale espressione nel senso che nessun onere debba gravare sulla Gestione I.N.A.-Casa per l'accertamento e la riscossione, in quanto fatta in concomitanza ed in dipendenza dei contributi previdenziali. Gli articoli 10 e 11 sono, di per se stessi, perspicui.

* * *

La Commissione finanze e tesoro ha espresso il suo parere dichiarando, di non aver « nulla da osservare per la parte finanziaria ».

CONCLUSIONE.

Non so, onorevoli Senatori, se sia riuscito a dimostrarvi l'importanza di questo disegno di legge che nel prossimo settennio prevede la spesa di oltre 350 miliardi di lire per la costruzione di case per lavoratori: non so neppure se la illustrazione della utilità, della bontà, e della necessità per talune delle modifiche apportate sia al disegno di legge governativo che alla legge istitutiva del 28 febbraio 1949 n. 43, sia riuscita chiara, se no, supplite, vi prego, alla mia manchevolezza con la vostra intelligenza e con la vostra sensibilità per il mondo del lavoro il quale va affannosamente alla ricerca della sua casa dalla quale non possa più essere sfrattato.

Un nostro antico e valoroso collega ha scritto in difesa della sua casa una magnifica orazione che così concludeva:

« Essere suo orgoglio lasciare ai figlioli il ben ampio patrimonio del nome paterno e della sua memoria, ma di non poter restare privo di casa senza gravissima vergogna della repubblica... » (1).

Facciamo anche noi quanto è in nostro potere per dare a tutti e specialmente alle classi più umili una casa che costituisce il fattore principale per la loro tranquillità e la loro pace, per la sanità morale e fisica della famiglia.

(1) CICERONE: *Orazione in difesa della sua casa.* Cap. LVIII.

GRAVA, relatore.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 1.

PROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO DEL SETTENNIO DAL 1° APRILE 1949 AL 31 MARZO 1956

REVISIONE DEL PROGRAMMA FORMULATO NEL MARZO 1951.

PREVISIONE DELLE DISPONIBILITÀ		PREVISIONE DEGLI IMPEGNI	
(Importi in milioni di lire)			
Contributi ed anticipazioni dello Stato	105.000,0	—	315.149,4
Contributi datori di lavoro e lavoratori	186.000,0	—	2.000,0
Rate di riscatto, avanzi netti delle locazioni ed altre sopravvenienze attive	20.000,0	—	8.100,6
Disponibilità afferenti ai piani posteriori al settennio di cui viene anticipata l'utilizzazione nel settennio	—	15.750,0	1.500,0
Capitali da investire in negozi e centri sociali (da recuperare)	—	1.750,0	1.750,0
Importi da anticipare per acquisto aree per costruzioni oltre il settennio	—	4.000,0	4.000,0
			5.750,0
			326.750,0
			332.500,0

TABELLA N. 2.

**RIPARTIZIONE PER PIANI DEL PROGRAMMA DELLE COSTRUZIONI
E DEGLI STANZIAMENTI AL 30 GIUGNO 1954 (1)**

(Importi in milioni di lire)

P I A N I	STANZIAMENTI EFFETTUATI			Restano da stanziare	Totale programma (c + d)
	Importi stanziati (2)	Integrazioni concesse (3)	Totale		
	a	b	c		
Piano 1° anno	96.938,5	2.687,4	99.625,9	—	99.625,9
Piano 2° anno ed ampliamento	74.427,7	10.874,5	85.302,2	—	85.302,2
Piano 3° anno	30.484,0	4.945,3	35.429,3	—	35.429,3
Piano 4° anno	35.634,0	558,0	36.192,0	—	36.192,0
Piano 5° anno	28.826,0	361,5	29.187,5	1.538,5	30.726,0
Piano 6° anno	20.484,4	168,2	20.652,6	149,0	20.801,6
TOTALE	286.794,6 (4)	19.594,9	306.389,5	1.687,5	308.077,0
Integrazioni inferiori al 5 per cento dell'importo delle singole costruzioni concesse in sede di esecuzione					4.196,9
					312.273,9
Residuo fondo integrazioni		2.875,5		2.875,5	2.875,5
Fondo integrazioni		22.470,4		4.563,0	315.149,4

(1) Al netto delle spese generali da imputare al prezzo degli alloggi.

(2) Gli importi sono espressi in base ai costi a vano ammessi alla data di formulazione di ciascun piano: e cioè per i primi tre piani sono riferiti ai costi a vano (maggiorati) attualmente in vigore; con successive « integrazioni » i primi furono aumentati per mantenere immutato il numero dei vani nonostante l'aumento del costo a vano autorizzato.

(3) Integrazioni concesse per aumento prezzi (cfr. nota 2) per opere aggiuntive e per aumento numero vani.

(4) Di cui 42.903 milioni per costruzioni dirette di Aziende e Cooperative e 11.981 milioni per costruzioni di Pubbliche Amministrazioni.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 3.

RIPARTIZIONE PER PIANI DEGLI STANZIAMENTI, DEI LAVORI ESEGUITI
E DEGLI IMPEGNI PER COSTRUZIONI AL 30 GIUGNO 1954
(ENTI APPALTANTI, AZIENDE E COOPERATIVE).

(Importi in milioni di lire)

P I A N I	Stanziamenti (1)	Lavori eseguiti al 30-6-54	$\frac{b}{a} \cdot 100$	Lavori eseguiti + impegni al 30-6-54	$\frac{c}{a} \cdot 100$	Lavori eseguiti + impegni al 30-6-53	Differenze (c - d)
	a	b		c		d	e
Piano 1° anno	99.625,9	95.977,5	96,3	96.796,7	97,2	96.746,6	50,1
Piano 2° anno	46.642,8	44.413,8	95,2	44.843,4	96,1	44.531,2	312,2
Piano 2° anno ed ampliamento	38.659,4	35.414,7	91,6	34.408,5	89,0	32.766,6	1.641,9
Piano 3° anno	35.429,3	29.366,5	82,9	31.678,9	89,4	26.524,2	5.154,7
Piano 4° anno	36.192,0	16.218,0	44,8	29.761,1	82,2	18.433,9	11.327,2
Piano 5° anno	29.187,5	6.473,7	22,1	17.482,8	59,9	6.045,4	11.437,4
Piano 6° anno	20.652,6	3.455,2	16,7	11.468,6	55,5	4.809,5	6.659,1
TOTALE	306.389,5	231.319,4	75,5	266.440,0	87,0	229.857,4	36.582,6

(1) Importi comprensivi delle « integrazioni » aggiornate al 30 giugno 1954 (ved. colonna e) della Tabella 2.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 4.

RIPARTIZIONE PER PIANI' E PER REGIONI
DEGLI IMPEGNI PER COSTRUZIONI AL 30 GIUGNO 1954

(Importi in milioni di lire)

R E G I O N I	Piano del 1° anno	Piano del 2° anno	Piano del 2° anno amplia- mento	Piano del 3° anno	Piano del 4° anno	Piano del 5° anno	Piano del 6° anno	TOTALE (1)
Piemonte e Valle d'Aosta	10.638,2	4.063,2	1.976,8	1.518,2	2.403,6	932,3	224,8	21.757,1
Lombardia	17.926,2	8.389,6	7.733,3	3.283,4	4.857,4	5.579,9	132,5	47.902,3
Trentino - Alto Adige	1.158,1	639,4	612,5	284,4	354,5	480,1	259,6	3.788,6
Veneto	6.363,2	3.017,0	2.456,4	2.939,3	3.028,6	1.528,7	1.364,7	20.697,9
Friuli - Venezia Giulia	1.545,3	914,5	675,7	267,3	772,3	922,6	234,2	5.331,9
Liguria	4.185,1	1.161,4	1.918,8	1.616,0	939,6	210,4	74,1	10.105,4
Emilia - Romagna	4.885,7	4.706,8	1.467,6	1.309,9	2.204,5	2.830,8	984,6	18.389,9
Toscana	5.706,3	3.148,3	1.948,2	2.279,8	2.539,2	1.557,4	560,0	17.739,2
Umbria	1.712,0	820,6	403,0	553,2	845,4	404,7	245,3	4.984,2
Marche	1.188,9	434,5	388,5	325,5	626,5	400,7	69,2	3.433,8
Lazio	7.647,2	2.080,2	3.328,8	2.922,0	1.250,7	920,9	79,6	18.229,4
CENTRO-NORD	62.956,2	29.375,5	22.909,6	17.299,0	19.822,3	15.768,5	4.228,6	172.359,7
Abruzzi - Molise	1.691,1	2.176,3	1.117,1	753,6	697,7	202,6	227,4	6.865,8
Campania	10.367,6	5.582,6	3.771,1	2.213,0	6.859,1	539,7	1.772,3	31.105,4
Puglie	7.224,5	2.078,6	2.823,4	3.229,0	673,6	623,2	2.890,7	19.543,0
Basilicata	810,2	697,8	57,8	208,0	423,7	33,2	148,3	2.379,0
Calabria	2.866,4	1.677,0	1.240,7	1.771,5	477,5	283,6	384,7	8.701,4
Sicilia	8.829,6	1.606,1	1.785,7	4.887,0	420,5	—	1.706,8	19.235,7
Sardegna	2.051,1	1.649,5	703,1	1.317,8	386,7	32,0	109,8	6.250,0
SUD-IOLE	33.840,5	15.467,9	11.498,9	14.379,9	9.938,8	1.714,3	7.240,0	94.080,3
TOTALE ITALIA	96.796,7	44.843,4	34.408,5	31.678,9	29.761,1	17.482,8	11.468,6	266.440,0

(1) Cfr. colonna c) della Tabella 3.

TABELLA N. 5.

RIPARTIZIONE PER REGIONI DEL PROGRAMMA DELLE COSTRUZIONI
E DEGLI STANZIAMENTI AL 30 GIUGNO 1954

(Importi in milioni di lire)

REGIONE	STANZIAMENTI EFFETTUATI SUL PIANO (1)			Residuo programma da stanziare	TOTALE	Residuo fondo integrazioni	Programma settimanale (2)
	del 1° e 2° anno	del 3°, 4°, 5° anno	del 6° anno				
Piemonte e Valle d'Aosta	17.650,2	6.479,3	336,4	97,5	24.563,4	179,0	24.742,4
Lombardia	35.354,6	18.121,8	335,1	1.335,5	55.147,0	445,1	55.592,1
Trentino - Alto Adige	2.462,9	1.360,5	260,0	—	4.083,4	19,8	4.103,2
Veneto e Friuli - Venezia Giulia	15.344,6	10.804,6	2.043,7	—	28.192,9	201,3	28.394,2
Liguria	7.823,8	3.879,5	437,8	28,0	12.169,1	107,9	12.277,0
Emilia - Romagna	11.443,1	8.515,4	2.236,9	7,5	22.202,9	273,1	22.476,0
Toscana	11.042,1	7.421,3	1.153,6	—	19.617,0	150,8	9.767,8
Umbria	2.219,3	1.445,2	70,0	—	3.734,5	19,4	3.753,9
Marche	2.945,7	2.028,1	220,0	—	5.193,8	13,0	5.206,8
Lazio	13.823,4	7.550,4	50,0	47,5	21.471,3	168,1	21.639,4
CENTRO-NORD	120.109,7	67.606,1	7.143,5	1.516,0	196.375,3	1.577,5	197.952,8
Abruzzi-Molise	5.285,4	2.106,4	230,9	20,0	7.642,7	55,7	7.698,4
Campania	21.146,9	11.402,7	5.605,6	47,0	38.202,2	481,3	38.683,5
Puglie e Basilicata	14.245,4	6.630,9	4.607,5	96,0	25.579,8	285,6	25.865,4
Calabria	6.227,3	3.473,5	1.038,6	8,5	10.747,9	154,3	10.902,2
Sicilia	13.314,6	7.178,1	1.750,5	—	22.243,2	244,1	22.487,3
Sardegna	4.598,8	2.411,1	276,0	—	7.285,9	77,0	7.362,9
SUD-ISOLE	64.818,4	33.202,7	13.509,1	171,5	111.701,7	1.298,0	112.999,7
TOTALE ITALIA	184.928,1	100.808,8	20.652,6	1.687,5	308.077,0	2.875,5	310.952,5
Integrazioni inferiori al 5 per cento (2)							4.196,9
							315.149,4

(1) Comprese le « integrazioni » concesse a tutto il 30 giugno 1954 (ved. colonna b) della Tabella 2.

(2) Cfr. colonna e) della Tabella 2.

TABELLA N. 6.

COMPETENZA DEI CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO
E DEI LAVORATORI DAL 1° APRILE 1949 AL 30 GIUGNO 1954

(VALUTAZIONE AL 30 GIUGNO 1954)

(Importi in milioni di lire)

ENTI PERCETTORI	Incassi	Esoneri	Dà incassare	Totale competenza
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
I.N.A.M.	77.221	27.496	1.789	106.506
I.N.A.D.E.L.	2.240	150	180	2.570
E.N.P.A.S.	8.035	3.500	200	11.735
Diversi (1)	8.015	3.150	314	11.479
TOTALE	95.511	34.296	2.483	132.290

(1) I.N.P.S. - E.N.P.A.D.E.D.P. - E.N.P.A.L.S. - I.N.P.G.I. - Casse Marittime - Cassa Gente dell'Aria.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 7.

RIPARTIZIONE PER PROVINCE DEGLI STANZIAMENTI, DEI LAVORI ESEGUITI
E DEGLI IMPEGNI PER COSTRUZIONI AL 30 GIUGNO 1954

(Importi in milioni di lire)

P R O V I N C I E	Stanziamenti	Lavori eseguiti	Lavori eseguiti + impegni	$100 \frac{c}{a}$
	a	b	c	d
Alessandria	1.968,6	1.666,4	1.764,9	89,6
Asti	590,9	377,3	574,7	97,2
Cuneo	1.689,8	1.116,1	1.304,1	77,1
Novara	3.256,4	2.550,4	3.160,0	97,0
Torino	13.096,6	11.493,8	11.775,2	89,9
Vercelli	3.079,3	2.275,4	2.649,4	86,0
Aosta	784,3	535,7	528,8	67,4
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	24.465,9	20.015,1	21.757,1	88,9
Bergamo	4.931,6	4.340,3	4.668,5	94,6
Brescia	5.782,5	4.838,3	5.243,2	90,6
Como	4.368,0	3.414,2	3.690,2	84,4
Cremona	1.392,6	1.267,2	1.355,2	97,3
Mantova	1.482,0	1.009,1	1.369,0	92,4
Milano	26.528,3	20.023,0	23.208,0	87,4
Pavia	2.294,1	1.565,1	1.974,1	86,0
Sondrio	722,1	581,3	612,9	84,8
Varese	6.310,3	4.878,0	5.781,2	91,6
LOMBARDIA	53.811,5	41.916,5	47.902,3	89,0
Bolzano	2.340,2	1.948,7	2.063,6	88,1
Trento	1.743,2	1.635,0	1.725,0	98,9
TRENTINO - ALTO ADIGE	4.083,4	3.583,7	3.788,6	92,7
Belluno	918,4	672,8	824,7	89,7
Padova	3.647,3	2.950,5	3.454,6	94,7
Rovigo	1.554,8	1.376,7	1.531,2	98,4
Treviso	2.918,4	2.426,1	2.699,1	92,4
Venezia	5.865,5	4.317,2	5.159,2	87,9
Verona	2.938,6	2.516,2	2.806,4	95,5
Vicenza	4.713,4	3.364,2	4.222,7	89,5
VENETO	22.556,4	17.623,7	20.697,9	91,7
Gorizia	1.377,2	1.319,9	1.328,9	96,5
Udine	4.259,3	3.360,3	4.003,0	93,9
FRIULI - VENEZIA GIULIA	5.636,5	4.680,2	5.331,9	94,5
Genova	7.171,1	6.169,1	6.061,4	84,5
Imperia	748,6	655,3	662,4	88,4
La Spezia	2.254,3	1.558,4	1.722,4	76,4
Savona	1.967,1	1.479,1	1.659,2	84,3
LIGURIA	12.141,1	9.861,9	10.105,4	83,2
Bologna	5.913,6	4.177,8	4.404,5	74,4
Ferrara	2.658,2	1.764,3	2.040,7	76,7
Forlì	3.532,2	2.827,1	3.174,9	89,8
Modena	2.642,9	1.415,6	2.159,8	81,7
Parma	1.759,0	1.147,5	1.549,6	88,0
Piacenza	1.681,7	928,5	1.407,0	83,6
Ravenna	1.920,6	1.174,8	1.730,1	90,0
Reggio Emilia	2.087,2	1.644,1	1.923,3	92,1
EMILIA - ROMAGNA	22.195,4	15.079,7	18.389,9	82,8

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA N. 7.

PROVINCIE	Stanziamenti	Lavori eseguiti	Lavori eseguiti + impegni	100 $\frac{c}{a}$
	a	b	c	d
Arezzo	1.440,6	1.311,3	1.358,4	94,2
Firenze	6.621,5	5.071,4	6.054,3	91,4
Grosseto	1.426,5	1.090,4	1.315,0	92,2
Livorno	2.640,6	2.170,9	2.278,7	86,3
Lucca	2.131,2	1.579,8	1.962,4	92,1
Massa Carrara	1.376,6	1.061,9	1.255,7	91,2
Pisa	1.927,7	1.595,1	1.623,9	84,2
Pistoia	877,4	617,1	779,7	88,9
Siena	1.174,9	967,0	1.111,1	94,6
TOSCANA	19.617,0	15.464,9	17.739,2	90,4
Perugia	2.380,9	2.056,3	2.261,2	95,0
Terni	1.353,6	1.200,2	1.172,6	86,6
UMBRIA	3.734,5	3.256,3	3.433,8	91,9
Ancona	2.469,1	2.203,0	2.223,1	90,0
Ascoli Piceno	814,6	779,8	832,9	102,2
Macerata	847,0	778,1	822,0	97,0
Pesaro Urbino	1.063,1	1.122,7	1.106,2	104,1
MARCHE	5.193,8	4.883,6	4.984,2	96,0
Frosinone	2.018,3	1.263,6	1.572,1	77,9
Latina	927,7	769,2	869,0	93,7
Rieti	598,7	513,7	572,6	95,6
Roma	17.120,2	14.695,9	14.549,6	85,0
Viterbo	758,9	650,8	666,1	87,8
LAZIO	21.423,8	17.893,2	18.229,4	85,1
CENTRO - NORD	194.859,3	154.258,8	172.359,7	88,5
Campobasso	1.096,9	668,0	1.006,2	91,7
Chieti	2.200,9	1.877,6	1.882,1	85,5
L'Aquila	2.212,2	1.769,7	2.034,7	92,0
Pescara	1.259,4	1.177,4	1.181,2	93,8
Teramo	853,3	657,9	761,6	89,3
ABRUZZI E MOLISE	7.622,7	6.150,6	6.865,8	90,1
Avellino	2.000,7	1.028,7	1.402,7	70,1
Benevento	1.390,5	1.007,4	1.275,4	91,7
Caserta	3.078,8	2.066,9	2.553,5	82,9
Napoli	25.172,0	16.938,9	20.262,4	80,5
Salerno	6.513,2	4.909,6	5.611,4	86,2
CAMPANIA	38.155,2	25.951,5	31.105,4	81,5

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA N. 7.

P R O V I N C I E	Stanziamenti	Lavori eseguiti	Lavori eseguiti + impegni	100 $\frac{a}{c}$
	a	b	c	d
Bari	8.464,7	6.231,5	6.736,7	79,6
Brindisi	1.605,7	1.337,5	1.451,0	90,4
Foggia	4.587,0	3.093,1	4.122,1	89,9
Lecce	3.683,7	2.868,8	3.501,9	95,1
Taranto	4.021,8	2.491,8	3.731,3	92,8
PUGLIE	22.362,9	16.022,7	19.543,0	87,4
Matera	1.095,3	673,2	899,8	82,2
Potenza	2.025,6	926,0	1.479,2	73,0
BASILICATA	3.120,9	1.599,2	2.379,0	76,2
Catanzaro	3.642,8	2.151,0	3.002,5	82,4
Cosenza	3.294,9	2.129,2	2.808,2	85,2
Reggio Calabria	3.801,7	2.326,1	2.890,7	76,0
CALABRIA	10.739,4	6.606,3	8.701,4	81,0
Agrigento	1.708,3	1.166,0	1.501,0	87,9
Caltanissetta	1.493,4	1.206,5	1.359,6	91,0
Catania	3.265,5	2.632,2	2.835,0	86,8
Enna	1.021,8	521,2	938,7	91,9
Messina	3.435,3	2.655,2	2.876,5	83,7
Palermo	6.844,1	4.014,4	5.373,6	78,5
Ragusa	929,9	733,1	909,3	97,8
Siracusa	1.573,9	983,4	1.616,8	102,7
Trapani	1.971,0	1.575,1	1.825,2	92,6
SICILIA	22.243,2	15.487,1	19.235,7	86,5
Cagliari	4.740,4	3.621,9	4.238,9	89,4
Nuoro	717,8	453,4	683,5	95,2
Sassari	1.827,7	1.167,9	1.327,6	72,6
SARDEGNA	7.285,9	5.243,2	6.250,0	85,8
SUD - ISOLE	111.530,2	77.060,6	94.080,3	84,4
TOTALE ITALIA	(1) 306.389,5	(2) 231.319,4	(3) 266.440,0	87,0

(1) Cfr. colonna c) della Tabella 2.

(2) Cfr. colonna b) della Tabella 3.

(3) Cfr. colonna c) della Tabella 3.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 8.

RIPARTIZIONE PER REGIONI
DEI LAVORI ESEGUITI NELL'ESERCIZIO 1952-53 E 1953-54
E DELLE GIORNATE DI LAVORO IMPIEGATE NEI CANTIERI

REGIONI	LAVORI ESEGUITI NELL'ESERCIZIO 1953-54 (IN MILIONI)			GIORNATE DI LAVORO IMPIEGATE NEI CANTIERI (IN MIGLIAIA)	
	Enti	Aziende e cooperative	Totale	Esercizio 1953-54	Esercizio 1952-53
Piemonte e Valle d'Aosta	3.080,4	71,1	3.151,5	440	470
Lombardia	7.757,6	806,6	8.564,2	1.552	1.834
Trentino - Alto Adige	1.099,7	25,7	1.125,4	171	106
Veneto	4.097,2	102,1	4.199,3	668	988
Friuli - Venezia Giulia	1.240,4	56,9	1.297,3	194	202
Liguria	1.989,2	645,6	2.634,8	298	393
Emilia - Romagna	3.623,2	39,1	3.662,3	470	772
Toscana	4.294,6	72,8	4.367,4	715	675
Umbria	892,1	14,0	906,1	167	174
Marche	1.243,2	15,5	1.258,7	159	196
Lazio	2.670,5	339,2	3.009,7	592	955
CENTRO - NORD	31.988,1	2.188,6	34.176,7	5.426	6.765
Abruzzi-Molise	1.470,6	10,4	1.481,0	259	244
Campania	6.217,2	13,2	6.230,4	910	1.006
Puglie	3.948,5	4,1	3.952,6	808	518
Basilicata	383,1	2,7	385,8	130	159
Calabria	1.776,1	30,3	1.806,4	255	376
Sicilia	5.310,5	5,5	5.316,0	1.185	918
Sardegna	1.159,1	7,2	1.166,3	214	442
SUD - ISOLE	20.265,1	73,4	20.338,5	3.761	3.663
TOTALE ITALIA	52.253,2	2.262,0	54.515,2	9.187	10.428

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 9.

RIPARTIZIONE PER PROVINCE DEGLI ALLOGGI ULTIMATI, ASSEGNATI
ED AFFIDATI IN AMMINISTRAZIONE, AL 30 GIUGNO 1954

(Numero alloggi)

P R O V I N C I E	ALLOGGI ULTIMATI	ALLOGGI ASSEGNATI		ALLOGGI AFFIDATI IN AMMINISTRAZIONE		
		a riscatto	in locazione	a riscatto		in locazione
				autonoma	forfettaria	
Alessandria	885	536	293	543	—	271
Asti	144	112	34	124	—	18
Cuneo	521	362	174	333	—	160
Novara	1.232	738	426	645	—	422
Torino	5.325	3.281	2.295	3.176	—	2.317
Vercelli	1.232	779	314	688	—	308
Aosta	233	166	90	186	—	58
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	9.572	5.954	3.626	5.695	—	3.554
Bergamo	2.363	1.485	860	1.262	—	834
Brescia	2.676	1.838	914	1.745	—	897
Como	1.795	1.274	546	1.224	—	473
Cremona	697	377	321	314	—	337
Mantova	533	267	252	245	—	260
Milano	9.199	6.197	4.066	5.236	7	3.817
Pavia	821	448	307	482	4	273
Sondrio	315	219	83	200	—	89
Varese	2.385	1.462	1.102	1.257	—	1.120
LOMBARDIA	20.784	13.567	8.451	11.965	11	8.100
Bolzano	968	429	277	413	4	253
Trento	788	397	251	334	—	262
TRENTINO - ALTO ADIGE	1.756	826	528	747	4	515
Belluno	312	169	102	158	6	100
Padova	1.342	767	553	503	106	639
Rovigo	459	221	334	180	—	331
Treviso	1.199	552	580	523	12	608
Venezia	1.913	929	899	792	50	915
Verona	1.172	520	560	526	—	547
Vicenza	1.545	727	655	603	96	673
VENETO	7.942	3.885	3.683	3.285	270	3.813
Gorizia	625	328	271	280	24	279
Udine	1.500	662	602	591	20	638
FRIULI - VENEZIA GIULIA	2.125	990	873	871	44	917
Genova	2.564	1.382	927	1.441	—	844
Imperia	285	189	112	183	—	112
La Spezia	605	357	221	329	—	233
Savona	660	314	227	328	6	201
LIGURIA	4.114	2.242	1.487	2.281	6	1.390

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA N. 9.

PROVINCIE	ALLOGGI ULTIMATI	ALLOGGI ASSEGNATI		ALLOGGI AFFIDATI IN AMMINISTRAZIONE		
		a riscatto	in locazione	a riscatto		in locazione
				autonoma	forfettaria	
Bologna	2.096	944	842	902	20	927
Ferrara	856	427	403	376	—	442
Forlì	1.229	590	578	553	20	612
Modena	643	354	335	292	—	392
Parma	623	263	253	291	—	225
Piacenza	486	276	196	247	8	199
Ravenna	571	297	210	278	—	223
Reggio Emilia	807	343	398	268	—	448
EMILIA - ROMAGNA	7.311	3.494	3.215	3.207	48	3.468
Arezzo	669	352	286	301	28	295
Firenze	1.781	1.237	1.007	731	80	618
Grosseto	477	205	171	157	6	167
Livorno	1.147	590	563	488	56	602
Lucca	719	379	340	321	4	377
Massa Carrara	487	180	195	180	—	191
Pisa	700	364	279	342	12	274
Pistoia	211	150	72	146	—	70
Siena	411	261	157	212	43	169
TOSCANA	6.602	3.718	3.070	2.878	229	2.763
Perugia	777	425	311	382	—	310
Terni	598	258	219	268	—	198
UMBRIA	1.375	683	530	650	—	508
Ancona	1.030	556	401	608	—	405
Ascoli Piceno	400	258	137	245	—	139
Macerata	345	192	138	195	—	135
Pesaro Urbino	559	315	172	306	—	175
MARCHE	2.334	1.321	848	1.354	—	854
Frosinone	581	319	240	291	5	241
Latina	402	260	89	227	—	89
Rieti	240	133	97	131	—	91
Roma	6.037	3.154	2.133	4.079	10	908
Viterbo	346	194	155	176	—	155
LAZIO	7.606	4.060	2.714	4.904	15	1.457
CENTRO-NORD	71.521	40.760	29.025	37.837	627	27.339
Campobasso	313	173	50	166	—	48
Chieti	844	434	517	371	42	526
L'Aquila	801	382	369	377	—	372
Pescara	588	320	235	275	—	254
Teramo	256	176	120	170	—	120
ABRUZZI E MOLISE	2.802	1.485	1.291	1.359	42	1.320

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA N. 9.

PROVINCIE	ALLOGGI ULTIMATI	ALLOGGI ASSEGNATI		ALLOGGI AFFIDATI IN AMMINISTRAZIONE		
		a riscatto	in locazione	A riscatto		in locazione
				autonoma	forfettaria	
Avellino	392	203	102	182	—	100
Benevento	367	197	175	207	—	172
Caserta	806	508	316	492	—	339
Napoli	6.287	3.494	3.042	3.240	96	2.814
Salerno	2.013	904	796	704	—	824
CAMPANIA	9.865	5.306	4.431	4.825	96	4.249
Bari	2.618	1.362	990	1.221	—	978
Brindisi	659	357	284	368	—	228
Foggia	1.122	610	459	563	—	398
Lecce	1.379	616	587	511	14	662
Taranto	1.073	529	464	515	—	440
PUGLIE	6.851	3.474	2.784	3.178	14	2.706
Matera	287	192	123	174	16	93
Potenza	345	185	84	152	—	94
BASILICATA	632	377	207	326	16	187
Catanzaro	901	544	446	356	4	431
Cosenza	884	529	280	362	4	316
Reggio Calabria	852	458	348	445	—	354
CALABRIA	2.637	1.531	1.074	1.163	8	1.101
Agrigento	528	280	183	215	—	195
Caltanissetta	430	182	115	173	—	122
Catania	1.111	433	311	359	—	294
Enna	153	127	41	44	—	48
Messina	1.014	415	265	468	—	234
Palermo	1.502	477	316	412	50	304
Ragusa	262	101	107	24	—	105
Siracusa	361	240	172	268	—	103
Trapani	568	247	178	66	—	183
SICILIA	5.929	2.502	1.688	2.029	50	1.588
Cagliari	1.671	639	552	571	—	541
Nuoro	219	120	74	97	—	76
Sassari	491	345	185	359	—	96
SARDEGNA	2.381	1.104	811	1.027	—	713
SUD - ISOLE	31.097	15.779	12.286	13.907	226	11.864
TOTALE ITALIA	102.618	56.539	41.311	51.744	853	39.203

NOTA. — In alcune provincie il numero degli alloggi affidati in amministrazione risulta superiore a quello degli alloggi assegnati; ciò è dovuto all'eventualità di stabili occupati solo parzialmente.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 10.

ATTUAZIONE DEL PIANO IN CIASCUNA REGIONE AL 30 GIUGNO 1954,
IN PERCENTUALE DEL PROGRAMMA TOTALE DEL SETTENNIO (1)

REGIONE	A TUTTO IL 30 GIUGNO 1954				NELL'ESERCIZIO 1953-54			
	impegni		alloggi assegnati	alloggi ammini- strati	impegni		alloggi assegnati	alloggi ammini- strati
	in com- plesso	lavori eseguiti			in com- plesso	lavori eseguiti		
Piemonte e Valle d'Aosta . . .	86,76	79,81	77,08	74,27	9,55	11,37	17,04	17,54
Lombardia	85,02	74,40	79,36	72,37	9,53	16,03	26,11	23,02
Trentino - Alto Adige	91,10	86,18	65,69	61,42	2,60	25,41	10,24	10,92
Veneto e Friuli - Venezia G. . .	90,45	77,50	66,28	64,66	14,16	19,27	21,71	22,53
Liguria	81,21	79,26	61,07	60,22	8,00	21,98	18,74	19,18
Emilia - Romagna	80,73	66,20	60,14	60,26	17,62	15,42	17,41	21,69
Toscana	88,54	77,19	68,38	59,13	10,76	21,80	24,38	17,50
Umbria	90,25	85,58	64,01	61,10	3,50	22,51	19,31	18,15
Marche	94,45	92,54	81,85	83,32	1,63	22,90	23,02	25,25
Lazio	83,12	81,59	65,14	61,32	7,80	14,18	21,79	21,34
CENTRO-NORD	85,91	76,89	70,76	66,87	10,49	17,09	21,71	20,85
Abruzzi - Molise	87,99	78,83	73,07	71,62	11,45	18,60	18,69	18,56
Campania	79,34	66,20	50,51	47,57	13,33	16,04	20,59	17,90
Puglie e Basilicata	83,62	67,22	53,23	50,00	17,90	16,36	19,12	16,49
Calabria	78,75	59,79	48,63	42,38	15,71	16,53	22,35	18,93
Sicilia	84,40	67,95	37,81	33,09	10,36	23,10	11,56	7,69
Sardegna	83,75	70,26	52,19	47,43	8,48	15,03	23,41	20,69
SUD-ISOLE	82,15	67,28	50,08	46,39	13,57	17,67	18,69	15,88
TOTALE ITALIA	84,54	73,40	63,27	59,36	11,60	17,30	20,62	19,05

(1) Per ogni regione la tabella indica il « grado di attuazione » raggiunto in ciascuna delle fasi principali; tale indice è ricavato come percentuale fra il volume delle operazioni già svolte in ciascuna regione per la fase considerata ed il volume complessivo del programma settennale relativo alla regione stessa.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 11.

RIPARTIZIONE PER REGIONI DEL PROGRAMMA DELLE COSTRUZIONI
E DEGLI STANZIAMENTI AL 30 GIUGNO 1953

(Importi in milioni di lire)

R E G I O N E	STANZIAMENTI EFFETTUATI SUL PIANO (1)			Residuo programma da stanziare	TOTALE	Pro-gramma setten-nale	FONDO INTEGRAZIONI		
	del 1° e 2° anno	3°, 4°, 5° anno	di assesta-mento				residuo	supero (2)	
Piemonte e Valle d'Aosta	17.505,3	5.502,1	123,0	1.440,5	24.570,9	24.837,0	266,1	—	
Lombardia	34.932,4	14.744,0	120,0	3.930,5	53.726,9	53.295,0	—	431,9	
Trentino - Alto Adige	2.444,4	1.195,1	260,0	154,5	4.054,0	4.008,0	—	46,0	
Veneto e Friuli - Venezia G.	15.167,5	9.800,9	1.850,0	1.109,0	27.927,4	27.627,5	—	299,9	
Liguria	7.756,4	3.523,1	29,0	782,5	12.091,0	11.883,0	—	208,0	
Emilia	11.274,1	7.666,0	608,0	2.407,0	21.955,1	22.351,7	396,6	—	
Toscana	10.956,6	6.979,4	1.152,5	325,0	19.413,5	19.240,6	—	172,9	
Umbria	2.205,9	1.435,6	70,0	—	3.711,5	3.757,3	45,8	—	
Marche	2.966,2	1.996,7	220,0	—	5.182,9	5.185,2	2,3	—	
Lazio	12.821,6	6.459,4	50,0	963,5	20.294,5	20.578,9	284,4	—	
CENTRO-NORD	118.030,4	59.302,3	4.482,5	11.112,5	192.927,7	192.764,2	995,2	1.158,7	
Abruzzi - Molise	5.180,7	1.600,7	160,0	517,0	7.458,4	7.527,2	68,8	—	
Campania	20.439,4	10.030,7	2.779,5	4.220,0	37.469,6	38.794,0	1.324,4	—	
Puglie - Basilicata	14.134,1	5.346,8	1.156,5	4.766,0	25.403,4	26.669,0	1.265,6	—	
Calabria	5.995,5	2.810,0	205,5	1.458,5	10.469,5	10.716,6	247,1	—	
Sicilia	12.948,9	6.576,2	1.360,0	896,0	21.781,1	22.288,1	507,0	—	
Sardegna	4.529,9	2.324,3	270,0	30,5	7.154,7	7.429,1	274,4	—	
SUD-ISOLE	63.228,5	28.688,7	5.931,5	11.888,0	109.736,7	113.424,0	3.687,3	—	
TOTALE ITALIA	181.258,9	87.991,0	10.414,0	23.000,5	302.664,4	306.188,2 (3)	4.682,5	1.158,7	
Residuano sul fondo integrazioni . . .								3.523,8	

(1) Comprese le «integrazioni» concesse a tutto il 30 giugno 1953.

(2) Il supero delle integrazioni assegnate rispetto agli importi programmati verrà pareggiato in sede di aggiornamento del preventivo economico-finanziario da effettuarsi in relazione al maggior gettito dei contributi dei lavoratori e datori di lavoro.

(3) L'aumento dello stanziamento globale da 306.188,2 a 312.100.000.000 non altera le percentuali di ripartizione di cui alla Tabella 12.

TABELLA N. 12.

CONFRONTO DELLA RIPARTIZIONE PERCENTUALE PER REGIONI
DEL PROGRAMMA SETTENNALE CON GLI INDICI DEI CONTRIBUTI,
DELLA POPOLAZIONE E DELLA DISOCCUPAZIONE

REGIONE	IN % DEL TOTALE ITALIA			Numero lavoratori contribuenti su 100 abitanti	Numero di disoccupati su 100 abitanti
	Programma settennale (1)	Contributi (2)	Popolazione (3)		
Piemonte e Valle d'Aosta	8,11	14,61	7,65	18,91	5,36
Lombardia	17,41	31,35	13,93	19,81	7,65
Trentino - Alto Adige	1,31	1,53	1,55	13,42	5,01
Veneto e Friuli - V. Giulia	9,02	8,82	10,26	9,54	10,39
Liguria	3,88	6,99	3,30	18,66	6,99
Emilia - Romagna	7,30	6,24	7,51	10,11	10,83
Toscana	6,28	7,50	6,69	12,28	7,26
Umbria	1,23	1,17	1,70	9,24	6,20
Marche	1,69	1,45	2,89	7,24	5,58
Lazio	6,72	6,70	7,10	11,81	4,91
CENTRO-NORD	62,95	86,36	62,58	14,05	7,65
Abruzzi - Molise	2,46	0,89	3,57	4,46	7,79
Campania	12,67	4,77	9,20	6,54	10,86
Puglie e Basilicata	8,71	2,48	8,15	4,82	9,87
Calabria	3,50	0,94	4,33	3,89	9,39
Sicilia	7,28	3,20	9,47	4,63	9,23
Sardegna	2,43	1,36	2,70	7,72	7,36
SUD-ISOLE	37,05	13,64	37,42	5,26	9,53
TOTALE ITALIA	100,00	100,00	100,00	10,76	8,19

(1) Con il programma settennale sono state complessivamente ripartite sul territorio nazionale costruzioni per 306.188,2 milioni (corrispondenti a 156.000 alloggi).

(2) Valutazione riferita al gettito complessivo dei contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settennio dall'1-4-1949 al 31-3-1956.

(3) In base alla popolazione totale residente censita in data 4 novembre 1951.

(4) In base alla disoccupazione media del triennio 1949-51 per il complesso delle due classi di effettiva disoccupazione (disoccupati già occupati e giovani inferiori ai 21 anni od altre persone in cerca di prima occupazione).

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL GOVERNO.

Art. 1.

L'attuazione dei provvedimenti per incrementare la occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori, previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, è prorogata di due anni a decorrere dal 1° aprile 1956.

Per la predisposizione e lo svolgimento del secondo piano si applicheranno le norme previste dalla legge citata.

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, CHE LA 10^a COMMISSIONE FA PROPRIO E DEL QUALE PROPONE AL SENATO L'APPROVAZIONE.

Art. 1.

L'attuazione dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori, previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, è prorogata di sette anni a decorrere dal 1° aprile 1956.

Per la predisposizione e lo svolgimento del secondo piano si applicheranno le norme previste dalla legge citata, salvo le seguenti modifiche:

1°) il secondo piano settennale, agli effetti della ripartizione delle costruzioni sul territorio nazionale, dovrà tener conto, degli indici locali di affollamento e di disoccupazione;

2°) oltre le aziende e le cooperative potranno costruire case per i propri dipendenti anche le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici, secondo le necessità delle proprie circoscrizioni regionali o provinciali;

3°) gli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa, ovvero da aziende, cooperative, amministrazioni ed enti, in esecuzione del secondo piano settennale, saranno destinati ad essere trasferiti in proprietà con promessa di vendita, secondo le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 28 febbraio 1949, n. 43, in misura non superiore ai due terzi.

Gli assegnatari di alloggi in locazione, sia del primo che del secondo piano di attuazione, potranno presentare domanda per il passaggio a riscatto, purchè tale passaggio riguardi un'intera unità immobiliare;

TESTO DEGLI ARTICOLI DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1949, N. 43, AI QUALI SI RIFERISCONO LE MODIFICHE APPORTATE.

Legge 28 febbraio 1949. — *Art. 10 comma terzo e seguenti:*

« La ripartizione sul territorio nazionale delle costruzioni eseguibili con le somme raccolte verrà stabilita annualmente secondo un piano elaborato dal Comitato.

« Detto piano dovrà tener conto dell'indice di affollamento di ogni Comune e delle distruzioni belliche.

« In ogni caso l'importo delle costruzioni da eseguirsi nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna non dovrà essere inferiore ad un terzo delle somme complessive da investire ».

Legge 28 febbraio 1949. — *Art. 11 comma terzo, ed art. 13 comma primo:*

Stabilivano che *metà* degli alloggi fossero assegnati in locazione, e *metà* in proprietà.

(Disegno di legge presentato dal Governo).

Art. 2.

(Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che la 10^a Commissione fa proprio e del quale propone al Senato l'approvazione).

4°) il canone di affitto degli appartamenti assegnati in locazione, sarà stabilito in modo unitario, tenendo conto di ogni spesa per manutenzione — esclusa quella straordinaria — amministrazione, ammortamento e imposte, e varierà con le condizioni di mercato, anche in rapporto alle variazioni delle retribuzioni;

5°) i criteri di preferenza per l'assegnazione sia in proprietà che in locazione, saranno stabiliti dal regolamento, sulla base di punteggi riferiti al bisogno di alloggio ed all'anzianità di lavoro nella località in cui sorgono le costruzioni.

Art. 2.

La predisposizione dei piani annuali previsti dall'articolo 20 della citata legge 28 febbraio 1949, n. 43, per la costruzione di nuovi alloggi con i fondi affluiti dai versamenti delle rate da parte di assegnatari di case in proprietà, degli avanzi netti delle pigioni degli alloggi costruiti in locazione, prima dell'entrata in vigore della presente legge e dal contributo statale previsto dall'articolo 22, sia in relazione al primo, sia al secondo piano settennale, sarà attuata dopo il secondo settennio.

(Testo degli articoli della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ai quali si riferiscono le modifiche apportate).

Legge 28 febbraio 1949. — Art. 19 comma terzo:

« Il canone di affitto degli appartamenti assegnati in locazione verrà stabilito tenendo conto di ogni spesa, nessuna esclusa, per manutenzione, amministrazione, ammortamento e imposte, e varierà con le condizioni del mercato, anche in rapporto alle variazioni delle retribuzioni ».

Legge 28 febbraio 1949. — Art. 13 comma secondo:

« I criteri di preferenza per l'assegnazione, sia in proprietà che in locazione saranno stabiliti dal Regolamento ».

Legge 28 febbraio 1949. — Art. 20 comma primo:

« Dopo i primi sette anni il Comitato provvederà a predisporre in ciascun anno un piano per la costruzione di nuovi alloggi con i fondi che affluiranno dai versamenti delle rate da parte degli assegnatari delle case in proprietà, gli avanzi netti delle locazioni degli alloggi, di cui all'articolo 19 e dal contributo statale previsto dal successivo articolo 22 », eccetera.

Legge 28 febbraio 1949. — Art. 22:

« Oltre al contributo previsto dall'articolo 5 lo Stato corrisponderà alla Gestione I.N.A.-Casa per ciascun alloggio costruito nei primi sette anni di attuazione del piano, un contributo in ragione del 3,20 per cento del costo, fino all'importo massimo di lire 400.000 per vano.

« Tale contributo sarà corrisposto per la durata di 25 anni dall'inizio del semestre successivo all'assegnazione di ciascun alloggio.

« Gli accessori saranno ... (omissis) ...

« L'intero contributo per gli alloggi assegnati in locazione ed il 2,20 per cento per gli alloggi assegnati in proprietà saranno devo-

(Disegno di legge presentato dal Governo).

L'esclusione dal godimento del contributo statale dell'1 per cento di cui all'articolo 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 20 della legge stessa, non sarà applicata in riferimento agli alloggi costruiti con fondi affluiti per il secondo piano.

Art. 3.

Per la costituzione dei fondi necessari alla attuazione del secondo piano, si applicano le norme contenute negli articoli 5, 7, 8, 9, 21 e 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Per gli oneri derivanti allo Stato dall'attuazione del piano suddetto è autorizzata una spesa annua di 12 miliardi per i due esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57.

Il conguaglio fra i versamenti dello Stato alla Gestione I.N.A.-Casa e i contributi versati a norma degli articoli 5 e 22 della legge citata, sia per il primo, sia per il secondo piano avverrà al termine di quest'ultimo.

La differenza sarà imputata a riduzione delle annualità dovute nel periodo successivo al secondo piano.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge nei propri stati di previsione per gli esercizi 1955-56 e 1956-57.

Le somme predette saranno coperte con i mezzi predisposti in relazione agli stati di previsione di ciascun esercizio finanziario.

La Gestione I.N.A.-Casa potrà, prima del

(Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che la 10° Commissione fa proprio e del quale propone al Senato l'approvazione).

L'esclusione dal godimento del contributo statale dell'1 per cento di cui all'articolo 22 della legge sopra citata, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 20 della legge stessa, avrà riferimento alle rate degli assegnatari di alloggi costruiti dopo il secondo settennio.

Art. 3.

Per la costituzione dei fondi necessari alla attuazione del secondo piano, si applicano le norme contenute negli articoli 5, 7, 8, 9, 21 e 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione del piano suddetto è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, una spesa annua di dodici miliardi di lire per i sette esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 1955-56.

Il conguaglio fra i versamenti dello Stato alla gestione I.N.A.-Casa e i contributi dovuti a norma degli articoli 5 e 22 della legge citata, sia per il primo, sia per il secondo piano avverrà al termine di quest'ultimo.

La differenza sarà imputata a riduzione delle annualità dovute nel periodo successivo al secondo piano.

Art. 4.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad iscrivere le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge nei propri stati di previsione, a decorrere dall'esercizio 1955-56.

Le somme predette saranno coperte con i mezzi predisposti in relazione agli stati di previsione di ciascun esercizio finanziario.

La Gestione I.N.A.-Casa potrà, prima del

(Tasto degli articoli della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ai quali si riferiscono le modifiche apportate).

luti alla Gestione I.N.A.-Casa per gli scopi previsti dall'articolo 20, mentre per gli altri alloggi assegnati in proprietà, l'1 per cento andrà a scomputo delle rate a norma dell'articolo 14 ».

Legge 28 febbraio 1949. — *Art. 20 comma terzo* :

« Le rate per gli assegnatari in proprietà degli alloggi costruiti dall'ottavo anno in poi non godranno del contributo statale dell'1 per cento di cui all'articolo 22 ».

Legge 28 febbraio 1949. — *Art. 5 ultimo comma* :

« I contributi di cui alle lettere b) e c) devono calcolarsi sulla retribuzione globale netta, comprensiva di tutti gli elementi ordinari e straordinari della retribuzione, con esclusione degli assegni familiari dell'indennità di caropane, dell'indennità di mancata mensa, dell'indennità di trasferta, della gratifica natalizia comunque denominata o della mensilità eccedente la dodicesima ».

Legge 28 febbraio 1949. — *Art. 11 comma secondo* :

« Le aziende e le cooperative legalmente costituite, composte di dipendenti di uno o più aziende o da Amministrazioni pubbliche e che non beneficino di alcun altro contributo o concorso a carico dello Stato per costruzione di case, potranno costruire direttamente case,

(Disegno di legge presentato dal Governo).

31 marzo 1956, in relazione alle possibilità di finanziamento, iniziare l'attuazione del secondo piano, sia per le costruzioni dirette, sia per quelle aziendali previste dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Art. 5.

(Soppresso).

I programmi delle opere da eseguire in attuazione del secondo piano devono essere coordinati con quelli predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, in sede dell'apposito Comitato di coordinamento costituito con decreto presidenziale 25 gennaio 1954.

Art. 6.

(Soppresso).

Le deliberazioni relative ai tipi ed ai criteri generali di costruzione degli alloggi ed ai complessi urbanistici, in attuazione del secondo piano, sono assunte dagli organi deliberanti del piano stesso previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 7.

(Soppresso).

I collaudatori e le Commissioni di collaudo qualunque sia l'importo delle opere saranno nominati dalla Gestione I.N.A.-Casa tra coloro che siano iscritti nell'elenco del Ministero dei lavori pubblici.

(Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che la 10^a Commissione fa proprio e del quale propone al Senato l'approvazione).

31 marzo 1956, in relazione alle possibilità di finanziamento, iniziare l'attuazione del secondo piano, sia per le costruzioni dirette, sia per quelle aziendali previste dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Art. 5.

Nelle controversie innanzi alle magistrature ordinarie e speciali e nei giudizi arbitrali la Gestione I.N.A.-Casa si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Le case costruite in attuazione della presente legge sono esentate dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, per la durata di venticinque anni, semprechè siano state iniziate entro il 31 marzo 1963 e siano state ultimate non oltre il 31 dicembre 1964 ».

Art. 7.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le costruzioni effettuate dalla Gestione I.N.A.-Casa in attuazione del primo e del secondo piano settennale, sono esenti dai contributi di miglioria nonchè dalle imposte

(Testo degli articoli della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ai quali si riferiscono le modifiche apportate).

con un numero di vani proporzionato al numero rispettivo dei propri dipendenti o dei propri iscritti.

« La costruzione dovrà essere compiuta nei primi tre anni di applicazione del piano, previa autorizzazione del Comitato, secondo progetti e modalità da approvarsi dal Consiglio direttivo di cui all'articolo 3.

« Le case costruite dalle Cooperative dovranno essere assegnate ai soci nei modi e nei termini di cui all'articolo 14. Le case costruite dalle Aziende saranno per metà assegnate ai propri dipendenti a termine dell'articolo 24, e per metà destinate alla locazione sempre ai propri dipendenti a termine dell'articolo 19 ».

Legge 28 febbraio 1949. — *Art. 24 ultimo comma*:

« Le case costruite in attuazione della presente legge saranno esentate dall'imposta sui fabbricati per la durata di 25 anni ».

Legge 28 febbraio 1949. — *Art. 24 comma primo*:

« I materiali impiegati nelle opere di costruzione previste dalla presente legge sono esenti dall'imposta di consumo ».

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Disegno di legge presentato dal Governo).

Sulle vertenze sorte con le imprese in sede di collaudo per maggiore compenso o per l'esonero di penalità contrattuali, ove l'importo delle richieste superi i 30 milioni, deve essere sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 8.

(Vedi articolo 5 del testo approvato dalla Camera).

Nelle controversie innanzi alle Magistrature ordinarie e speciali e nei giudizi arbitrali la Gestione I.N.A.-Casa si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 9.

(Vedi articolo 6 del testo approvato dalla Camera).

L'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è sostituito dal seguente:

(Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che la 10^a Commissione fa proprio e del quale propone al Senato l'approvazione).

e tasse comunali per l'approvazione dei progetti.

A decorrere dal 1° gennaio 1955, tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani suddetti continuano a godere della esenzione dalle tasse di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e ad esser soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari.

Art. 8.

La Gestione I.N.A.-Casa effettuerà, in aggiunta ai piani annuali, altre costruzioni in quelle zone per le quali vi sia stata prenotazione di alloggi, in conformità dei commi seguenti.

I singoli lavoratori o cooperative di lavoratori, appartenenti alle categorie previste dall'articolo 5, lettera b), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, possono prenotare alloggi ad essi riservati. Egualmente aziende o gruppi di aziende possono prenotare alloggi riservati ai propri dipendenti, da assegnarsi con graduatoria speciale.

Il Comitato di attuazione fisserà annualmente le quote da anticiparsi da parte dei lavoratori, o delle aziende, all'atto della prenotazione di tali alloggi, le quote di ammortamento, che non dovranno superare i dieci anni, nonchè l'importo massimo che l'I.N.A.-Casa potrà destinare a queste costruzioni per integrare le quote anticipate con le prenotazioni. Tale importo non potrà, comunque, superare il quarto delle disponibilità complessive di ciascun esercizio finanziario.

Art. 9

L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è modificato come segue:

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Testo degli articoli della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ai quali si riferiscono le modifiche apportate).

—

(Disegno di legge presentato dal Governo).

« Le case costruite in attuazione della presente legge sono esentate dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte per la durata di 25 anni, semprechè siano state iniziate entro il 31 marzo 1958 e siano state ultimate non oltre il 31 dicembre 1959 ».

Art. 10.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi a cui s'informa la presente legge e la legge 28 febbraio 1949, n. 43, norme intese a:

1) modificare le norme legislative e regolamentari sull'attuazione del piano per semplificarle in relazione alle esigenze funzionali della Gestione I.N.A.-Casa e per coordinarle con quelle contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, con particolare riguardo ai compiti della Commissione centrale di cui all'articolo 1 della legge predetta, del Comitato di cui all'articolo 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e della Gestione stessa, anche assegnando tali compiti ad un unico organo e per regolare, di conseguenza, la composizione e le attribuzioni dell'organo preposto all'amministrazione della Gestione I.N.A.-Casa;

2) emanare norme integrative dirette a consentire ai lavoratori di concorrere all'assegnazione degli alloggi, facendo valere, tra i requisiti utili quello dell'anzianità di residenza nella località e, nelle assegnazioni a carattere aziendale, quello della anzianità di lavoro; nonchè norme intese a regolare l'assegnazione di alloggi costruiti ai sensi del terzo comma dell'articolo 4;

(Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che la 10^a Commissione fa proprio e del quale propone al Senato l'approvazione).

« Le disposizioni per l'accertamento e il versamento, quelle penali, e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi e alle controversie previste per il contributo, unitamente al quale dovrà effettuarsi la riscossione, nonchè i relativi privilegi, sono estesi ai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 5. »

Art. 10.

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvederà ad adeguare le norme di attuazione e quelle regolamentari per semplificarle in relazione alle esigenze funzionali della Gestione I.N.A.-Casa, coordinandole con quelle previste dalla presente legge.

(Inserito al n. 5 dell'articolo 1 del testo approvato dalla Camera).

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Testo degli articoli della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ai quali si riferiscono le modifiche apportate).

(Disegno di legge presentato dal Governo).

3) raccogliere in un unico testo le disposizioni che regolano la materia.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che la 10^a Commissione fa proprio e del quale propone al Senato l'approvazione).

Soppresso.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Testo degli articoli della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ai quali si riferiscono le modifiche apportate).

—

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'attuazione dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori, previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, è prorogata di sette anni a decorrere dal 1° aprile 1956.

Per la predisposizione e lo svolgimento del secondo piano si applicheranno le norme previste dalla legge citata, salvo le seguenti modifiche:

1) il secondo piano settennale, agli effetti della ripartizione delle costruzioni sul territorio nazionale, dovrà tener conto, degli indici locali di affollamento e di disoccupazione;

2) oltre le aziende e le cooperative potranno costruire case per i propri dipendenti anche le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici, secondo le necessità delle proprie circoscrizioni regionali o provinciali;

3) gli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa, ovvero da aziende, cooperative, amministrazioni ed enti, in esecuzione del secondo piano settennale, saranno destinati ad essere trasferiti in proprietà con promessa di vendita, secondo le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 28 febbraio 1949, n. 43, in misura non superiore ai due terzi.

Gli assegnatari di alloggi in locazione, sia del primo che del secondo piano di attuazione, potranno presentare domanda per il passaggio a riscatto, purchè tale passaggio riguardi un'intera unità immobiliare;

4) il canone di affitto degli appartamenti assegnati in locazione, sarà stabilito in modo unitario, tenendo conto di ogni spesa per manutenzione — esclusa quella straordinaria — amministrazione, ammortamento e imposte, e varierà con le condizioni di mercato, anche in rapporto alle variazioni delle retribuzioni;

5) i criteri di preferenza per l'assegnazione sia in proprietà che in locazione, saranno

stabiliti dal regolamento, sulla base di punteggi riferiti al bisogno di alloggio ed all'anzianità di lavoro nella località in cui sorgono le costruzioni.

Art. 2.

La predisposizione dei piani annuali previsti dall'articolo 20 della citata legge 28 febbraio 1949, n. 43, per la costruzione di nuovi alloggi con i fondi affluiti dai versamenti delle rate da parte di assegnatari di case in proprietà, degli avanzi netti delle pigioni degli alloggi costruiti in locazione, prima dell'entrata in vigore della presente legge e dal contributo statale previsto dall'articolo 22, sia in relazione al primo, sia al secondo piano settennale, sarà attuata dopo il secondo settennio.

L'esclusione dal godimento del contributo statale dell'1 per cento di cui all'articolo 22 della legge sopra citata, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 20 della legge stessa, avrà riferimento alle rate degli assegnatari di alloggi costruiti dopo il secondo settennio.

Art. 3.

Per la costituzione dei fondi necessari alla attuazione del secondo piano, si applicano le norme contenute negli articoli 5, 7, 8, 9, 21 e 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione del piano suddetto è autorizzata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, una spesa annua di 12 miliardi di lire per i sette esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 1955-56.

Il conguaglio fra i versamenti dello Stato alla gestione I.N.A.-Casa e i contributi dovuti a norma degli articoli 5 e 22 della legge citata, sia per il primo, sia per il secondo piano avverrà al termine di quest'ultimo.

La differenza sarà imputata a riduzione delle annualità dovute nel periodo successivo al secondo piano.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere le somme occorrenti per l'attuazione della

presente legge nei propri stati di previsione, a decorrere dall'esercizio 1955-56.

Le somme predette saranno coperte con i mezzi predisposti in relazione agli stati di previsione di ciascun esercizio finanziario.

La Gestione I.N.A.-Casa potrà, prima del 31 marzo 1956, in relazione alle possibilità di finanziamento, iniziare l'attuazione del secondo piano, sia per le costruzioni dirette, sia per quelle aziendali previste dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Art. 5.

Nelle controversie innanzi alle magistrature ordinarie e speciali e nei giudizi arbitrali la Gestione I.N.A.-Casa si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è costituito dal seguente:

« Le case costruite in attuazione della presente legge sono esentate dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrainposte, per la durata di venticinque anni, semprechè siano state iniziate entro il 31 marzo 1963 e siano state ultimate non oltre il 31 dicembre 1964 ».

Art. 7.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le costruzioni effettuate dalla Gestione I.N.A.-Casa in attuazione del primo e del secondo piano settennale, sono esenti dai contributi di miglioria nonchè dalle imposte e tasse comunali per l'approvazione dei progetti.

A decorrere dal 1° gennaio 1955, tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani suddetti continuano a godere della esenzione dalle tasse di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e ad esser soggetti all'imposta fissa

minima di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari.

Art. 8.

La Gestione I.N.A.-Casa effettuerà, in aggiunta ai piani annuali, altre costruzioni in quelle zone per le quali vi sia stata prenotazione di alloggi, in conformità dei commi seguenti.

I singoli lavoratori o cooperative di lavoratori, appartenenti alle categorie previste dall'articolo 5, lettera b), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, possono prenotare alloggi ad essi riservati. Egualmente aziende o gruppi di aziende possono prenotare alloggi riservati ai propri dipendenti, da assegnarsi con graduatoria speciale.

Il Comitato di attuazione fisserà annualmente le quote da anticiparsi da parte dei lavoratori, o delle aziende, all'atto della prenotazione di tali alloggi, le aliquote di ammortamento, che non dovranno superare i dieci anni, nonchè l'importo massimo che l'I.N.A.-Casa potrà destinare a queste costruzioni per integrare le quote anticipate con le prenotazioni. Tale importo non potrà comunque, superare il quarto delle disponibilità complessive di ciascun esercizio finanziario.

Art. 9.

Il penultimo comma dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è modificato come segue:

« Le disposizioni per l'accertamento e il versamento, quelle penali, e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi e alle controversie previste per il contributo, unitamente al quale dovrà effettuarsi la riscossione, nonchè i relativi privilegi, sono estesi ai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 5 ».

Art. 10.

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvederà ad adeguare le norme di attuazione e quelle regolamentari per semplificarle in relazione alle esigenze funzionali della Gestione I.N.A.-Casa, coordinandole con quelle previste dalla presente legge.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.